



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Revisione n. 08 del 09/09/2026

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 09/09/2026

Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS

Via San Giovanni Bosco, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Contatti: +39 0331 358111 - info@fondazionealaprovvidenza.org - **PEC:** fondazionealaprovvidenza@legalmail.it

Ente certificato: ISO 9001 • UNI 10881 • ISO 37001 • ISO 45001 • ISO 27001

Revisione	Data	Descrizione	Atto	Approvazione
1	05/12/2012	Approvazione Modello	Delibera 88/2012	05/12/2012
2	25/11/2013	Modifiche conseguenti al D.L. 14/08/2013 n93	Delibera 99/2013	25/11/2013
3	30/07/2015	Sezione decima e sezione quindicesima	Delibera 24/2015	30/07/2015
4	13/02/2017	Modifica sez. da terza a sedicesima della parte seconda denominate "le fattispecie incriminatrici presupposto della responsabilità dell'Ente"	Delibera 05/2017	13/02/2017
5	26/02/2018	Revisione aggiornamento e integrazione Modello 231 con gli esistenti e certificati sistemi di gestione applicati alla Qualità (ISO 9001), Servizi di assistenza residenziale per anziani (UNI 10881), Salute e Sicurezza del Lavoro (ISO OHSAS 18001) e Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001)". Aggiornamento Modello 231/2001 come previsto dalla deliberazione 27/17.	Delibera 06/18	26/02/2018
6	09/12/2019	Revisione aggiornamento e integrazione Modello 231/2001 con gli esistenti e certificati sistemi di gestione applicati alla Qualità (ISO 9001), Servizi di assistenza residenziale per anziani (UNI 10881), Salute e Sicurezza del Lavoro (ISO OHSAS 18001) e Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001)".	Delibera 30/19	09/12/2019
7	18/05/2020	Revisione aggiornamento e integrazione Modello 231/2001 con gli esistenti e certificati sistemi di gestione applicati alla Qualità (ISO 9001), Servizi di assistenza residenziale per anziani (UNI 10881), Salute e Sicurezza del Lavoro (ISO OHSAS 18001) e Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001)". Reati Tributari	Delibera 07/20	18/05/2020
8	09/09/2026	Revisione aggiornamento e integrazione Modello 231/2001 con gli esistenti e certificati sistemi di gestione applicati alla Qualità Sistema Anticorruzione	Delibera 19/26	09/09/2026

		<i>(ISO 37001), Salute e Sicurezza sul lavoro (ISO 45001), Qualità dei Servizi di assistenza residenziale per anziani (UNI 10881), Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001), Sistemi di gestione applicati alla qualità (ISO 9001).</i> <i>Aggiornamento fattispecie reati presupposto alla data del 16/07/2026</i>		
--	--	---	--	--

INDICE

0.	Premessa	6
0.1.	La Fondazione di partecipazione “La Provvidenza” E.T.S.	6
0.2.	Fondazione	8
0.3.	Struttura del modello	9
0.4.	Destinatari ed applicazione	10
1.	SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	11
1.1.	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	11
1.2.	I reati previsti dal Decreto	12
1.3.	Esenzione dalla responsabilità mediante adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	24
1.4.	Predisposizione del Modello: le Linee Guida	25
2.	SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE LA PROVVIDENZA - ETS	26
2.1.	Principi di adozione del Modello	26
2.1.1.	Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello	26
2.1.1.1.	Raccolta ed analisi della documentazione	27
2.1.1.2.	Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis	27
2.1.1.3.	Certificazioni	28
2.1.1.4.	Formalizzazione del Codice Etico	28
2.1.1.5.	Deleghe e procure	28
2.1.1.6.	Definizione dei Protocolli	28
2.1.1.7.	Formalizzazione delle procedure	29
2.2.	Profili di rischio della Fondazione La Provvidenza	29
2.3.	Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	32
2.3.1.	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	32
2.3.2.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
2.3.3.	Composizione dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione di Partecipazione La Provvidenza - ETS	33
2.3.4.	Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	33
2.3.5.	L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	34
2.3.6.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	35
2.3.6.1.	Flussi informativi periodici	36
2.3.6.2.	Segnalazioni	36
2.3.7.	Procedura di esame delle segnalazioni di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione	37
2.3.8.	Misure a tutela del segnalante	38

2.4.	Sistema disciplinare	39
2.5.	Diffusione del Modello Organizzativo e del Codice Etico	40
2.5.1.	La formazione	40
2.5.2.	Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali 41	
2.6.	Aggiornamento del Modello	41

0. Premessa

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) adottato dalla Fondazione di partecipazione La Provvidenza - ETS (di seguito identificata anche come Fondazione La Provvidenza o semplicemente Fondazione/Ente) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”).

Il Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche ed integrazioni dello stesso sono di prerogativa del Consiglio Direttivo della Fondazione.

0.1. La Fondazione di partecipazione “La Provvidenza” E.T.S.

La Fondazione La Provvidenza ha come scopo statutario:

“Art. 3 Scopo e finalità:

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità sociali nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. In ossequio alle norme della Costituzione, la Fondazione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono:

- Persegue il bene comune;*
- Eleva i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;*
- Valorizza il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.*

3.2 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 in forma:

- di azione volontaria;*
- di mutualità;*
- di produzione o scambio di beni o servizi.*

Art. 4 Oggetto:

4.1 La Fondazione, per il raggiungimento della finalità prevista all'art. 3 del presente Statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, indicate all'art. 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112,*
- interventi e prestazioni sanitarie;*
- prestazioni sociosanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;*
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato*

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Tutte le attività di interesse generale elencate possono essere esercitate solo a condizione che le stesse siano necessarie, inerenti, strumentali ed anche secondarie per il raggiungimento delle finalità previste all'art. 3 dello Statuto.

4.2 La Fondazione può svolgere altresì attività diverse rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto principale a condizione che queste siano svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS, nel rispetto comunque dello scopo e delle finalità prevista all'art. 3 dello Statuto. I criteri e i limiti di secondarietà e strumentalità sono stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"

0.2. Fondazione

**Fondazione di Partecipazione
LA PROVVIDENZA E.T.S.**

fondato in Busto Arsizio nel 1879,
Ente morale di diritto privato (R.D. del 1881)

Riconosciuto

ENTE GESTORE ed ENTE EROGATORE

ovvero soggetto idoneo per la gestione della
"presa in carico dei pazienti Cronici e/o fragili"
in attuazione della Legge Regionale 23/2015
con Deliberazione N. 554/2017 del Direttore Generale ATS INSUBRIA

e

ENTE UNICO

Decreto Regione Lombardia N. 9418 del 09/07/2021, Decreto Regionale n. 6606 del
04/08/2015 e DGR 4702 del 29/12/2015

sul territorio attraverso i servizi di:

RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE con NUCLEO ALZHEIMER)

RSA APERTA

CENTRO DIURNO INTEGRATO

HOSPICE

OSPEDALE DI COMUNITA'

CURE DOMICILIARI

0.3. Struttura del modello

Il Modello si compone:

- di una **Parte Generale** composta da due sezioni:
 - **Sezione Prima** - “Il Decreto Legislativo 231/01”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
 - **Sezione Seconda** - “Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione La Provvidenza”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Fondazione.
- di una **Parte Speciale** - divisa in capitoli indicati dalle lettere progressive dell’alfabeto - ove vengono trattate, con riferimento alle singole ipotesi di reato presupposto, le attività/processi sensibili ed i relativi protocolli di controllo.
 - **Parte speciale A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Artt. 24, 25 e 25-decies D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale B** - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale C** - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale D** - Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale E** - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Artt. 25-octies et 25-octies 1 D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale F** - Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale G** - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001)
 - **Parte speciale H** - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme anti-infortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs 231/2001)
 - **Parte Speciale I** - Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs 231/2001)
 - **Parte Speciale L** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs 231/2001)
 - **Parte Speciale M** - Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti approvati dal Consiglio Direttivo:

- Codice Etico della Fondazione La Provvidenza – ETS
- Sistema disciplinare
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
- Organigramma

E i seguenti documenti in essere e in vigore:

- Analisi, mappatura e valutazione integrata dei rischi
- Sistema gestione integrato con riferimento, in particolare, alla prevenzione della corruzione ai sensi della ISO 37001:2016

- Procedura segnalazioni Organismo di Vigilanza (OdV)
- Procedura segnalazioni Whistleblowing

0.4. Destinatari ed applicazione

Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, la Fondazione La Provvidenza può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sul territorio dello Stato da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. L'Ente, ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, altresì, non risponde dell'illecito laddove abbia adottato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a garantire trasparenza nell'organizzazione aziendale che configura, in via preventiva, causa di esclusione della responsabilità della persona giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si identificano, pertanto, quali destinatari del Modello di Organizzazione Gestione adottato dall'Ente le seguenti figure operanti per la realizzazione delle attività della Fondazione La Provvidenza:

- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Direzione Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Sanitaria
- Direzione Risorse Umane
- Direzione Requisiti di Accreditamento, Qualità e Servizi Generali
- Responsabili delle Udo, Coordinatori di Presidio, Responsabili di Area/Servizio
- Medici, Infermieri, Terapisti e Fisioterapisti
- Personale dipendente e in libera professione
- Personale di enti appaltatori di servizi all'interno della struttura della Fondazione.

La Fondazione La Provvidenza, inoltre, mediante l'adozione del Codice Etico, si è impegnata a perseguire nell'esercizio della propria attività i principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti, dei modi di operare e della conduzione dei rapporti sia al proprio interno che nei confronti dei terzi. Pertanto, l'Ente richiede, sia ai destinatari del Modello che a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali, che intrattengano rapporti contrattuali con l'Ente il rispetto dei principi etici e dei valori ivi contenuti.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche che come società.

1. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest’ultimo ogniqualvolta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’Ente, abbia comunque procurato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della “territorialità”, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all’estero.

La responsabilità amministrativa degli Enti non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l’illecito.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- la sanzione pecuniaria: si applica per qualsiasi illecito amministrativo nella misura indicata dalla norma applicabile alla specifica fattispecie. Nell’ipotesi in cui l’Ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un’unica azione o omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- le sanzioni interdittive: si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell’interdizione

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;

- la confisca (del prezzo o del profitto del reato): viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2. I reati previsti dal Decreto

I reati attualmente contemplati dal Decreto sono i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e

modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

3. *Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]*

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 - Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 75/2026]**
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 75/2026]
 - Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4) [articolo aggiunto dalla L. n. 206/2023]
- 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]**
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater. 1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D.Lgs n. 115/2026]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 115/2026]
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.Lgs. n. 115/2026]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (Art. 601.1 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 115/2026]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]

18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne

risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

20. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018, dalla L. n. 137/2023 e dal D.Lgs. 81/2026]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.Lgs. 81/2026]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n.

116/2025]

- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-bis.1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]
- Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. n. 81/2026) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]
- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. n. 81/2026) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]

21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

22. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

24. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e

modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

28. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

29. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 75/2026]

30. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

31. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

Si rinvia alla Parte Speciale per l'articolazione dettagliata e la descrizione delle singole ipotesi di reato presupposto aventi attinenza con le attività svolte dalla Fondazione La Provvidenza e qualificate come attività sensibili sulla base del documento di analisi, mappatura e valutazione integrata dei rischi in riferimento al D.Lgs. 231/2001.

1.3. Esenzione dalla responsabilità mediante adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);

- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4. Predisposizione del Modello: le Linee Guida

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

In fase di redazione del presente Modello sono state prese a riferimento:

- a) le "Linee Guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e Controllo delle Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere" predisposte da Regione Lombardia;
- b) le Linee Guida Uneba;
- c) le Linee Guida predisposte da Confindustria.

Le "Linee Guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e Controllo delle Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere" sono state definite in prima stesura dalla Regione Lombardia con la DGR n. VII/17864 del 11 giugno 2004, avente per oggetto: "Introduzione in via sperimentale nelle Aziende Sanitarie pubbliche di un Codice Etico comportamentale".

Successivamente il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 22361 del 9 dicembre 2004 e il DGR n. VIII/1375 del 14 dicembre 2005: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2006" la Regione ha mutuato i principi contenuti nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai fini dell'introduzione del Codice Etico e dell'implementazione del Modello Organizzativo nelle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

L'UNEBA - associazione rappresentativa delle istituzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, tra le quali rientra l'Ente - ha elaborato le proprie linee guida ed un modello di Codice di Comportamento che sono stati sottoposti al Ministero della Giustizia, il quale, con lettera n.ro mdg.DAG.0082307.U del 19 giugno 2013, li ha giudicati idonei al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. L.vo n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state definite, in prima stesura, in data 7 marzo 2002; il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell'introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull'effettiva applicazione del Modello.

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, poi aggiornate in data 30 marzo 2008 e successivamente in data 14 marzo 2014, suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure (manuali ed informatiche);
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE LA PROVVIDENZA - ETS

2.1. Principi di adozione del Modello

La Fondazione La Provvidenza ha adottato un Modello Organizzativo ed un Codice Etico coerenti con le esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, attraverso l'adozione e la diffusione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, La Fondazione La Provvidenza ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale dell'Ente della portata della normativa e delle sanzioni che possono ricadere sull'Ente nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- informare tutto il personale della Fondazione dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottati, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Fondazione La Provvidenza ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira l'Ente stesso contenuti nel Codice Etico adottato;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

2.1.1. Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto dalla Fondazione La Provvidenza tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le indicazioni contenute nell'All. B alla ex DGR IX/3540 del 30 maggio 2012 nella parte 2.2 relativa ai requisiti

trasversali di accreditamento organizzativi e gestionali, le “Linee Guida” elaborate in materia da Confindustria e valutando, per quanto applicabili, i contenuti delle “Linee Guida per l’adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle ATS e Aziende Ospedaliere” ripreso nella DGR 2569/2014 punto 3.2.4. lett.f (*Adozione del Modello organizzativo e del Codice etico ai sensi del Dlgs 231/2001*).

Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni fornite ad oggi dalle Autorità giudiziarie in materia nonché dalle Circolari n.ro 83607/2012 et n.ro 216816/2020 della Guardia di Finanza.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli della Fondazione La Provvidenza per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

2.1.1.1. Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l’esame relativo alla struttura dell’Ente, all’oggetto dell’attività ed alla documentazione disponibile presso le Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organigrammi, insieme delle deleghe e delle procure etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per la Fondazione.

2.1.1.2. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis

Sulla base dell’analisi della documentazione raccolta si è proceduto all’individuazione delle principali attività svolte nell’ambito delle singole Funzioni.

In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto. L’identificazione dei profili di rischio è stata eseguita intervistando i Responsabili delle diverse aree di attività della Fondazione La Provvidenza.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel documento “Analisi, mappatura e valutazione integrata dei rischi”, in cui sono illustrate le attività rilevanti ai fini 231 di competenza di ciascuna Funzione della Fondazione La Provvidenza nonché indicate, per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale.

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati evidenziati:

- i meccanismi di controllo rilevati nell’ambito della Funzione considerata;
- l’adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- i suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.

Il citato documento è a disposizione dell’Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ad esso demandata.

In coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, l’analisi viene aggiornata ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità, a seguito di aggiornamenti organizzativi dell’ente o a variazioni intervenute nella legislazione di riferimento.

2.1.1.3. Certificazioni

Mediante il processo di certificazione che attesta la conformità dei sistemi di gestione aziendale dell'Ente agli standard internazionali della Fondazione La Provvidenza - ETS ha inteso costruire un sistema integrato finalizzato a migliorare la propria governance, gestire i rischi e, conseguentemente, prevenire la commissione di fatti riconducibili a reati presupposto ex D.Lgs 231/2001.

La costante verifica della predittività delle procedure adottate, nonché del rispetto delle stesse da parte dell'organizzazione aziendale, attuata attraverso l'espletamento delle attività di Audit, rafforza il sistema di gestione aziendale anche sotto l'aspetto della prevenzione del rischio reato avvalorando l'idoneità del Modello Organizzativo adottato e l'efficacia della sua attuazione.

La Fondazione ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI 10881:2013 Sistema di Gestione della Qualità dei Servizi di Assistenza Residenziale Anziani;
- UNI ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità;
- ISO/IEC 27001:2013 Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
- UNI ISO 37001:2016 Sistema di Gestione Anticorruzione;
- ISO 45001:2018 Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

2.1.1.4. Formalizzazione del Codice Etico

La Fondazione La Provvidenza ha adottato un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi che la stessa ha fatto propri con lo scopo di stabilire i principi e i valori che guidano il comportamento di un'organizzazione, sia all'interno che nei rapporti con l'esterno. Tale strumento di autoregolamentazione mira a garantire la trasparenza, l'integrità e la responsabilità sociale dell'organizzazione.

2.1.1.5. Deleghe e procure

In base al Decreto Legislativo 231/2001, deleghe e procure sono strumenti fondamentali per definire la responsabilità all'interno di un'organizzazione e prevenire la commissione di reati.

Il sistema di deleghe e procure deve essere strutturato affinché ruoli e responsabilità siano chiaramente definiti, per garantire l'efficacia del Modello Organizzativo e Gestionale ed evitare abusi di potere.

Nella fase di redazione del Modello è stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure provvedendo ad effettuare gli opportuni adattamenti.

2.1.1.6. Definizione dei Protocolli

Nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Fondazione La Provvidenza, in ottemperanza all'articolo 6, comma 2 lettera b) del Decreto, sono stati definiti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, contenenti le linee guida generali ed i criteri di fondo cui si devono ispirare i processi aziendali al fine di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001.

I protocolli devono essere letti congiuntamente alle prescrizioni del Codice Etico ed alle procedure che definiscono dettagliatamente le regole operative di applicazione pratica compendiate nelle procedure

aziendali.

2.1.1.7. Formalizzazione delle procedure

Sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono state definite e formalizzate procedure che forniscono all'organizzazione le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo con riferimento all'espletamento di ciascuna delle attività sensibili, al fine di mitigare i rischi di commissione di fatti di reato.

Mediante l'adozione e la costante manutenzione delle procedure operative l'Ente, in ottemperanza dei precetti del D.Lgs. 231/2001, garantisce:

- la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna area di attività, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

2.2. Profili di rischio della Fondazione La Provvidenza

I profili di rischio nel contesto del D.Lgs. 231/2001 si riferiscono alle aree in cui l'Ente potrebbe essere esposto a sanzioni a seguito di reati commessi dai propri dipendenti o collaboratori.

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione, nella Parte Speciale, elenca le attività poste in essere della Fondazione La Provvidenza che presentano processi "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel Decreto.

Con riferimento alla normativa richiamata, in ragione della specifica operatività della Fondazione La Provvidenza, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati di seguito:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023].
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024].
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016].
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023].

- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D.Lgs 115/2026] unicamente con riferimento ai reati di cui all'art. 603-bis c.p..
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018].
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021].
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023] unicamente con riferimento ai reati di cui all'art. 640-ter c.p. .
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021].
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024].
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.Lgs. 81/2026].
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023].
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020].

In conseguenza, si sono individuate le modalità per rafforzare il sistema di controllo interno, con specifico riferimento a detti reati, mediante l'adozione di appositi protocolli e l'implementazione delle procedure relative alle attività sensibili e si è proceduto a precisare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Considerato l'ambito attuale di attività e l'assetto organizzativo della Fondazione La Provvidenza, non sono stati ravvisati concreti profili di rischio di commissione dei seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018].
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025].
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024].
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024].
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025].
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

Trattasi di reati che non assumono particolare rilevanza in quanto si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti della Fondazione La Provvidenza. Inoltre, i presidi di controllo già istituzionalmente previsti dall'Ente e i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Sulla base dell'analisi di cui sopra, sono state individuate le aree di rischio e/o strumentali, per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo.

Tali aree sono esplicitate nella Parte Speciale del presente documento, mentre la valutazione dei rischi di commissione dell'illecito è espressa nella relativa tabella allegata al Modello.

2.3. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

Per garantire l'efficace attuazione del Modello l'art. 6, comma 1 lettera b) del D.lgs 231/2001 prevede l'assegnazione del compito di vigilare sul suo funzionamento e sua osservanza ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

2.3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV" o "Organismo") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In particolare, tale "organo" deve essere necessariamente caratterizzato da autonomia ed indipendenza, da professionalità dei suoi componenti e da continuità di azione.

Quanto al requisito dell'autonomia ed indipendenza è necessario che sia garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica dai soggetti apicali dell'Ente e che i suoi componenti non svolgano attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione della Fondazione. L'attività di *reporting* dell'OdV sarà pertanto indirizzata al vertice della Fondazione oltre che all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale.

Inoltre, nell'individuazione dei componenti dell'OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità e competenze per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice dell'Ente.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per tutti coloro che operano all'interno della Fondazione La Provvidenza.

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, sia l'attribuzione dei compiti dell'OdV a organi già esistenti.

Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

Infine, nella individuazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

2.3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, letterab) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al vigente Regolamento dell'Organismo di Vigilanza allegato al Modello di Organizzazione e Gestione.

2.3.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione di Partecipazione La Provvidenza - ETS

La Fondazione di partecipazione La Provvidenza - ETS di Busto Arsizio, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientata nella scelta di un organismo "plurisoggettivo", composto da un numero di 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione, nessuno dei quali facente parte della struttura dell'Ente al fine di garantire indipendenza e imparzialità di azione.

2.3.4. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

8. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
9. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- Il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte
- Avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio Direttivo, soggetti apicali in genere e revisori.

2.3.5. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio Direttivo.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente e il Direttore Generale ;
- la seconda, a cadenza quantomeno annuale, nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, espressa attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione annuale dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati

e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo.

Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, effettuare controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio Direttivo.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati dall'OdV e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

2.3.6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) sono fondamentali per il corretto funzionamento del Modello Organizzativo 231/2001 e per la prevenzione dei reati.

Questi flussi comprendono tutte le informazioni che permettono all'OdV di svolgere la sua attività di vigilanza e controllo, e possono provenire sia da soggetti interni che esterni all'Ente.

L'art. 6 del decreto 231/2001 definisce due requisiti per i MOG (modelli di organizzazione e gestione) in relazione ai flussi informativi e stabilisce che:

1. devono "prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";
2. devono prevedere "**uno o più canali che consentano ai soggetti**" che operano nell'organizzazione "**di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte".

I flussi informativi servono quindi sia per mettere l'OdV nella condizione di svolgere in modo effettivo la propria attività ordinaria, di vigilanza e di prevenzione dei reati, sia per mettere l'OdV a conoscenza di una violazione del modello e delle sue caratteristiche e potere quindi intervenire per gestirla.

I flussi informativi si dividono in:

- **Flussi informativi periodici:**

Si riferiscono a informazioni che vengono trasmesse con una certa regolarità, come ad esempio report sull'attività svolta, dati relativi a specifici processi aziendali, o aggiornamenti sul rispetto del Modello Organizzativo.

- **Flussi informativi *ad hoc*:**

Sono flussi che vengono attivati in presenza di eventi specifici o situazioni particolari che richiedono l'attenzione dell'OdV, come ad esempio segnalazioni di violazioni del Modello, incidenti, o ispezioni da parte di organi di controllo.

- **Segnalazioni:**

Includono le segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo, che possono provenire da qualsiasi soggetto interno o esterno all'Ente.

Le informazioni:

1. possono essere **in qualunque formato** (scritto o verbale, cartaceo o digitale);
2. possono provenire **da qualunque funzione dell'Ente e/o da soggetti esterni**;
3. possono essere trasmesse con **periodicità definita, a seguito di specifica richiesta dell'OdV o per iniziativa spontanea** di un soggetto.

2.3.6.1. Flussi informativi periodici

Il personale della Fondazione La Provvidenza ha l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza e modalità definite nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" adottata dall'Ente, tutte le informazioni necessarie all'attività di verifica e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le informazioni in oggetto potranno essere consegnate a mano ad un membro dell'OdV o comunicate a mezzo di posta elettronica.

La documentazione trasmessa a mezzo dei flussi informativi periodici è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR (Regolamento U.E. 2016/679 pienamente applicabile dal 25 maggio 2018) e nel D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018.

A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vige l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto in appresso specificamente previsto.

2.3.6.2. Segnalazioni

L'articolo 6, comma 2-bis, lettera a) del Decreto Legislativo 231/2001 impone l'obbligo, per gli enti che adottano modelli organizzativi, di prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsioni e un sistema disciplinare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea. Pertanto i modelli organizzativi devono includere meccanismi per la segnalazione di illeciti e proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni.

Ai sensi del detto art. 6 comma 2-bis let. a) del D.Lgs. 231/2001, l'Ente ha identificato il seguente indirizzo al quale potranno essere inviate le segnalazioni per posta ordinaria:

Fondazione di Partecipazione La Provvidenza - ETS
Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Via San Giovanni Bosco n. 3 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Quale canale alternativo è stato inoltre istituito l'indirizzo email

odv@fondazione laprovvidenza.org

La procedura di gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza è pubblicata sul sito internet della Fondazione e costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Attraverso i canali di comunicazione come sopra costituiti ai sensi dell'art. 6 comma 2bis del D.Lgs. 231/2001 gli interlocutori dell'Ente (dipendenti, membri di organi sociali, clienti ed, in genere, terze parti con cui la Fondazione intrattenga rapporti di natura commerciale) possono inoltrare, a tutela dell'integrità dell'Ente, le proprie segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento del Modello.

Entrambi i canali di segnalazione sono idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'indirizzo email viene periodicamente monitorato dai membri esterni dell'OdV che vi accedono utilizzando idonei applicativi informatici che permettono di scindere il contenuto della segnalazione dall'indirizzo email del mittente e dunque dall'identità del segnalante, assicurandone la riservatezza.

Si precisa che l'Ente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 24/2023, si è dotato anche di apposita procedura "Whistleblowing" istituendo un canale di segnalazione dedicato per la gestione delle segnalazioni interne aventi ad oggetto la violazione di normative nazionali, la commissione di illeciti civilistici, amministrativi, contabili, penali, nonché violazioni del diritto dell'Unione Europea, nominando quale responsabile della gestione di dette segnalazioni l'Organismo di Vigilanza.

La procedura "Whistleblowing" è pubblicata sul sito internet della Fondazione e costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

2.3.7. Procedura di esame delle segnalazioni di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione

Le segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo possono provenire da qualsiasi soggetto interno od esterno all'azienda.

Sebbene siano preferibili segnalazioni in forma non anonima, l'OdV analizza tutte le segnalazioni ancorché ad esso pervenute in forma anonima, nel corso della prima riunione successiva alla ricezione della segnalazione ovvero immediatamente, ove ne ravvisi l'opportunità.

Se la segnalazione: **(i)** risulta precisa e circostanziata; **(ii)** reca chiara indicazione di fatti specifici e circostanze concrete e concordanti; **(iii)** riferisce di violazioni del Modello o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'OdV è tenuto a svolgere una indagine.

A tal fine l'OdV, direttamente ovvero con il supporto delle funzioni aziendali ritenute competenti, compie le più adeguate verifiche per accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti e, se del caso, acquisisce informazioni dall'autore della segnalazione e dal presunto responsabile della violazione segnalata.

Le audizioni sono realizzate dall'OdV e di esse viene sempre redatto processo verbale.

Terminata la fase istruttoria in merito alla segnalazione pervenuta:

- qualora all'esito delle verifiche condotte, l'OdV accerti che la segnalazione sia assolutamente generica, l'OdV archiverà la segnalazione dandone atto e motivazione nella riunione in cui tale decisione verrà adottata;
- qualora all'esito delle verifiche condotte, l'OdV accerti che la segnalazione sia infondata ed effettuata con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie), l'OdV informa delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Direttivo e la Direzione Generale, affinché valutino l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi del sistema disciplinare del Modello;
- qualora all'esito delle verifiche condotte, l'OdV giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità della violazione ad una o più persone, l'OdV informa delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Direttivo e la Direzione Generale affinché valutino l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi del sistema disciplinare del Modello.

In ogni caso, l'OdV valuta e segnala alle competenti funzioni aziendali la necessità di adottare quelle misure correttive o integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate.

E' inteso che nel caso di segnalazione pervenuta da o relativa a soggetto non apicale, l'OdV provvede anche ad accertare se il relativo soggetto in posizione apicale o gerarchicamente responsabile dell'attività sensibile connessa al fatto oggetto di segnalazione abbia omesso lo svolgimento delle proprie funzioni di direzione, vigilanza e controllo.

2.3.8. Misure a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (ivi incluso il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il demansionamento, il trasferimento o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, sanzione disciplinare o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo, l'OdV si attiene alle disposizioni di cui al citato art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 e si ispira e conforma ai principi introdotti nella legislazione italiana dal D.Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva U.E. 2019/1937 in tema di tutela del soggetto (c.d. "whistleblower") che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza durante l'attività lavorativa.

Pertanto, con riferimento alle segnalazioni di condotte che possano essere rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di violazioni del Modello, l'OdV assicura che tali segnalazioni vengano gestite garantendo la riservatezza del segnalante e il rispetto della normativa sulla privacy, fatti salvi esclusivamente **(i)** l'eventuale dovere di comunicare l'identità del segnalante per adempiere ad obblighi di legge, **(ii)** la comunicazione dell'identità del segnalante al Consiglio Direttivo ed alla Direzione Generale nei casi previsti dalla procedura di gestione delle segnalazioni all'OdV, **(iii)** l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001 nel caso di segnalazioni che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie).

L'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 vieta qualunque atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Pertanto, è fatto divieto all'Ente di comminare eventuali licenziamenti ritorsivi o discriminatori, demansionamenti, trasferimenti nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, sanzione disciplinare o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante. Tali sanzioni, misure o provvedimenti sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023.

L'OdV, perciò, nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, è tenuto a controllare anche il rispetto, da parte dell'Ente e delle competenti funzioni aziendali informate delle segnalazioni ricevute, dell'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 e dei principi in merito alla tutela del segnalante (c.d. whistleblower) di cui al D.Lgs. 24/2023.

In tale attività di vigilanza, l'OdV può svolgere verifiche puntuali o a campione, in occasione delle proprie riunioni periodiche o anche al di fuori di tali riunioni periodiche, qualora ne ravvisi la necessità, per controllare il trattamento riservato ai dati dei segnalanti e per accertare che i segnalanti non abbiano subito misure ritorsive, discriminatorie o penalizzanti in conseguenza della segnalazione effettuata.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare violazioni dei principi di tutela sopra richiamati, dovrà segnalarlo prontamente al Consiglio Direttivo ed alla Direzione Generale, affinché valutino l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2.4. Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello Organizzativo da parte del personale della Fondazione La Provvidenza, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale per l'efficacia del Modello organizzativo e per la sua idoneità a fungere da esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente. Il sistema sanzionatorio adottato dalla Fondazione è diretto a perseguire il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure volte a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Fondazione La Provvidenza è la commissione di una violazione da parte dei dipendenti.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione La Provvidenza – ETS di Busto Arsizio ha adottato il **“Sistema disciplinare”**, nell'ambito del quale ha definito:

- i principi generali ed i criteri per l'irrogazione delle sanzioni,
- le sanzioni irrogabili a quadri, impiegati ed operai,
- le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali,
- le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni.

Tale Sistema Disciplinare si integra e completa il Codice Disciplinare previsto dal CCNL per il settore di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

2.5. Diffusione del Modello Organizzativo e del Codice Etico

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, è obiettivo della Fondazione La Provvidenza garantire verso tutti i Destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

In particolare, la diffusione del Modello ai dipendenti della Fondazione viene disposta attraverso:

- a) una comunicazione a firma del Presidente rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste della Fondazione La Provvidenza e l'invito a prendere visione del Modello;
- b) pubblicazione del Modello – parte generale sul sito internet della Fondazione La Provvidenza e messa a disposizione del personale, per la consultazione, dell'intero modello in forma cartacea e nell'ambito dell'area riservata del sito internet.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e delle modalità con cui possono prenderne visione.

In detta comunicazione viene altresì richiesto ai nuovi assunti di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti, al rispetto dei principi, regole e procedure contenute nel Modello di Organizzazione. Tale comunicazione viene sottoscritta dal dipendente per accettazione.

2.5.1. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Fondazione La Provvidenza.

La Fondazione La Provvidenza ritiene che l'attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema di *corporate governance* abbia un ruolo preminente tra le proprie attività. La Fondazione La Provvidenza si è, infatti, determinata ad effettuare un'intensa attività di “promozione” della propria cultura tra il personale, con

un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello, si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di attività formative che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti sarà documentata attraverso un'attenta registrazione delle presenze.

L'Ente potrà richiedere all'Organismo di Vigilanza che, d'intesa ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte, fornisca un supporto sulla definizione del contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione.

2.5.2. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza della Fondazione La Provvidenza che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

A tal fine l'Ente ha provveduto alla pubblicazione del Codice Etico sul proprio sito web.

Inoltre, nei contratti stipulati con i fornitori è prevista apposita clausola che impone a questi ultimi il rispetto dei principi contenuti nel detto Codice.

2.6. Aggiornamento del Modello

Il D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede all'art. 6 la necessità di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altri enti);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria, ovvero, da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo

organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia, la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.
